

**OGGETTO: Pratica num. 45/VA/2018 Modalità di svolgimento del tirocinio degli aspiranti alla nomina di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario.**  
(delibera 19 giugno 2019)

"Il Consiglio,

- vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante “Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”;
- visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57. “;
- visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006 n. 26 e successive modifiche che ha istituito la Scuola superiore della magistratura;
- visti i bandi di concorso di selezione per l'ammissione al tirocinio ai fini della nomina a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario (bandi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, Concorsi ed esami n. 13 del 13 febbraio 2018;
- visto l'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, il quale stabilisce che la Scuola superiore della magistratura è preposta “alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria”;
- rilevato che l'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 stabilisce che: “Il Consiglio superiore della magistratura, sentito il comitato direttivo della Scuola, definisce, con delibera, la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari.”;
- rilevato che nelle date dell'11 dicembre 2018 e del 22 maggio 2019 l'Ottava Commissione ha sentito il comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura, ai sensi del citato art. 7, comma 2, del decreto legislativo n. 116/2017;

Tutto ciò premesso

d e l i b e r a

l'approvazione del regolamento concernente le modalità di svolgimento del tirocinio, ai fini della nomina, a giudice onorario di pace e a vice procuratore onorario.

## **Relazione illustrativa**

Il tirocinio dei futuri giudici onorari di pace e dei futuri viceprocuratori onorari, nominati successivamente all'entrata in vigore della riforma della magistratura onoraria voluta con la legge n. 57 del 2016 e attuata dal decreto legislativo n. 116 del 2017, ha una durata di sei mesi.

L'art. 7 del d.lgs. n. 116 del 2017 disciplina il tirocinio dei futuri magistrati onorari sulla base di un modello binario di compartecipazione e collaborazione, a livello centrale tra il Consiglio Superiore della Magistratura e la Scuola superiore della Magistratura ed a livello decentrato, invece, tra la Sezione autonoma del Consiglio giudiziario e la Struttura didattica territoriale della formazione.

E' stata sostanzialmente recepita dal legislatore, in merito alla formazione della magistratura onoraria, la posizione assunta dal Consiglio superiore, che ha avvertito l'esigenza di approntare una struttura organizzativa a livello decentrato per curare sia l'aspetto della formazione iniziale sia quello della formazione permanente di tutta la magistratura onoraria. Come già indicato nella

delibera del 22 maggio 2013 e nella risoluzione del 24 luglio 2013 sui rapporti tra Consiglio superiore della magistratura e Scuola superiore della magistratura nel settore della formazione decentrata della magistratura onoraria, i rapporti tra le due istituzioni, con riferimento all'attività di formazione decentrata per la magistratura professionale, erano stati improntati secondo uno spirito di sinergia collaborativa, unificando in ambito distrettuale le strutture decentrate di formazione, tanto per ragioni di economicità di gestione quanto di unicità “culturale” del processo formativo tra magistratura professionale e magistratura onoraria.

Tale collaborazione istituzionale, ampiamente collaudata per il tirocinio dei magistrati ordinari, può essere utilizzata quale modello anche per organizzare il tirocinio dei futuri magistrati onorari, adattando le sue caratteristiche alla minor durata di quest'ultimo ed alla circostanza che gli ammessi al tirocinio non sono ancora magistrati onorari, nonché alle specifiche competenze formative che tali magistrati devono ricevere. A tal fine il Consiglio Superiore, in vista della prossima nomina di 400 aspiranti magistrati onorari che dovranno svolgere il tirocinio, ha avviato una proficua interlocuzione con la Scuola superiore della Magistratura, organizzando un tavolo tecnico funzionale al coordinamento delle rispettive attività, da svilupparsi secondo le direttrici comuni e condivise; ciò allo scopo di garantire che la formazione dei futuri magistrati onorari assicuri non solo l'acquisizione del necessario sapere giuridico, ma anche la piena metabolizzazione della deontologia del magistrato, una progressiva elaborazione delle metodologie di lavoro nonché un inserimento ottimale nell'Ufficio per il processo. Il contenuto degli artt. 4 e 6 del Regolamento è il frutto anche dell'interlocuzione avviata con la Scuola, ed in particolare delle audizioni svoltesi nelle sedute congiunte dell'11 dicembre 2018 e del 22 maggio 2019; si sono in particolare indicate forme di confronto e di collaborazione tra la Scuola ed i magistrati professionali tutori per il migliore svolgimento dei corsi teorico - pratici che ciascun ammesso al tirocinio deve svolgere.

Tanto premesso, il titolo II del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006 fissa le rispettive competenze in materia di formazione, prevedendo che la Scuola, oltre che agli altri compiti che le sono assegnati, è preposta, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria. Tale attribuzione di competenze è conservata dall'art. 7, comma 1, del d.lgs. 116 del 2017, il quale prevede che “Il tirocinio e' organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni come determinate dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26”.

Spetta poi al Consiglio, sentito il comitato direttivo della Scuola, fissare la data di inizio e le modalità di svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari, da svolgersi in modo diversificato per i giudici onorari di pace e i viceprocuratori onorari.

Gli aspiranti giudici onorari di pace svolgono il tirocinio nel Tribunale nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio; gli aspiranti vice procuratori onorari, a loro volta, lo svolgono nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

Fissate le modalità di svolgimento del tirocinio da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, dopo avere sentito la Scuola Superiore della Magistratura, esso viene organizzato e coordinato dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario. Essa organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari attuando le direttive generali del Consiglio superiore della magistratura e nominando i magistrati collaboratori tra magistrati professionali dotati di adeguata esperienza e di elevato prestigio professionale.

Il modulo procedimentale è simile a quello dei magistrati ordinari in tirocinio, prevedendosi la designazione dei magistrati collaboratori da parte della Sezione autonoma, nonché la nomina, da parte di questi ultimi, dei magistrati ai quali i tirocinanti vengono affidati.

Il percorso formativo contempla, accanto all'esperienza presso gli uffici giudiziari, anche la frequenza obbligatoria e con profitto dei corsi teorico-pratici di durata non inferiore a 30 ore, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, in prevalenza tramite le relative strutture

territoriali decentrate, nel quadro delle attività di formazione iniziale della magistratura onoraria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 26 del 2006, avvalendosi della rete della formazione decentrata. Tali corsi devono vertere su materie indicate dalla stessa Scuola superiore, nonché su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura.

I corsi di formazione sono articolati in una sessione teorica e in una sessione pratica e sono coordinati da magistrati, designati tutori dalla struttura per la formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, i quali assicurano l'assistenza didattica agli aspiranti magistrati onorari.

Le attività formative dei corsi devono articolarsi in esercitazioni pratiche, test e altre attività teorico-pratiche individuate dalla Scuola superiore della magistratura.

Obiettivo primario del Consiglio e della Scuola della Magistratura, oltre a quello naturale della cognizione delle diverse forme di rito e dei problemi di diritto sostanziale maggiormente ricorrenti, è, in primo luogo, lo sviluppo delle capacità di inquadrare l'ordine delle questioni di ciascuna causa e di orientarsi in un quadro normativo multilivello e interdisciplinare (diritto penale e amministrativo, diritto civile e diritto comunitario, etc.), nel quale vi è frequente sovrapposizione, oltre che stratificazione, di diversi riti (sommario, lavoro, opposizione a sanzione amministrativa, giudice di pace, camerale).

La destinazione iniziale ed obbligatoria di tutti i nuovi magistrati onorari all'ufficio per il processo o all'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica (rispettivamente per i giudici onorari di pace e per i vice procuratori onorari), e le incrementate competenze attribuite ai giudici di pace, richiedono un progressivo apprendimento, come già per i magistrati ordinari in tirocinio, anche dell'attuale dimensione "costituzionale" del diritto dell'Unione Europea e del diritto della CEDU, nonché dei meccanismi di adeguamento dell'ordinamento interno alle norme sovranazionali dell'UE e della CEDU (disapplicazione, interpretazione conforme, pregiudiziale interpretativa, questioni di legittimità costituzionale).

In secondo luogo, è opportuno stimolare un approccio corretto allo studio del caso concreto e alla gestione dell'udienza, nell'ambito di una razionale ed adeguata programmazione e organizzazione del lavoro giudiziario

Altrettanto importante, in prospettiva, è la capacità di operare nel contesto del processo civile telematico e del processo penale telematico.

In terzo luogo, l'attività formativa deve essere volta a favorire nei magistrati onorari le necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché l'attitudine all'aggiornamento permanente della propria preparazione professionale e alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i cittadini, i mezzi di comunicazione, i magistrati professionali, i colleghi magistrati onorari, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.

Ancora, l'inserimento dei magistrati in tirocinio in uffici complessi e fondati su rapporti di collaborazione, istituzionalizzata nell'ambito dell'Ufficio per il processo, ove gli stessi sono deputati principalmente alla collaborazione con i magistrati ordinari, richiede anche la cognizione della materia ordinamentale, delle incompatibilità, dell'organizzazione tabellare e dell'organizzazione degli uffici di Procura, oltre che delle procedure di conferma e decadenza e dell'organizzazione del governo autonomo centrale e decentrato.

Le modalità con cui deve essere elaborato in concreto il tirocinio sono rimesse alla Sezione autonoma, all'esito della necessaria interlocuzione con il dirigente dell'ufficio.

E' però opportuno evidenziare che il dirigente, prima dell'inizio del tirocinio, dovrà individuare il settore o i settori nei quali collocare gli ammessi al tirocinio dopo il conferimento dell'incarico; ove gli incarichi da conferire siano più di uno, è opportuno che sia svolto un interpello tra gli ammessi al tirocinio, onde consentire loro la possibile collocazione più confacente alle rispettive attitudini e competenze professionali. Tali elementi di fatto andranno comunicati dal dirigente dell'ufficio alla Sezione autonoma, per le relative e consequenziali determinazioni; in caso

di una pluralità di domande per il medesimo settore professionale andrà preferito l'aspirante magistrato onorario meglio collocato in graduatoria.

In proposito va rammentato che nella risoluzione relativa alla costituzione dell'Ufficio per il processo, approvata dal plenum nella seduta del 18 giugno 2018, si era già indicato che “un'adeguata formazione è indispensabile per tutti i soggetti partecipanti all'Ufficio per il processo, ed in particolare per i Giudici onorari, potenzialmente titolari anche di procedimenti direttamente assegnati, da dover istruire e definire. Sul tema va anzitutto premesso che una buona prassi, che responsabilizzerebbe nel corso del tirocinio sia il magistrato professionale sia il magistrato onorario, sarebbe quella di affidare i giudici onorari per il tirocinio agli stessi giudici professionali ai quali, con ogni probabilità, saranno poi assegnati in affiancamento all'interno dell'Ufficio per il processo. Il magistrato professionale va, del resto, responsabilizzato nel suo ruolo di formatore, che può rivelarsi impegnativo ma assume una funzione strategica nel sistema che va così a delinarsi”.

Ebbene, la norma di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del presente Regolamento costituisce l'adeguata concretizzazione di tale dichiarazione d'intenti approvata dal Consiglio. In particolare, appare opportuno introdurre un iniziale criterio di specializzazione dei magistrati onorari sin dall'inizio del tirocinio, in modo tale che, quanto ai futuri giudici onorari di pace, chi sarà destinato al settore civile svolga i 2/3 del tirocinio in tale settore e viceversa per chi sarà destinato al settore penale. Inoltre, il dirigente dell'ufficio dovrà preferibilmente collocare gli ammessi al tirocinio nella sezione o presso il giudice o uno dei giudici con cui collaborerà in caso di conferimento dell'incarico. Ciò, oltre a garantire una più attenta selezione degli ammessi al tirocinio che siano davvero meritevoli del conferimento dell'incarico, servirà anche a garantire una loro migliore formazione e specializzazione, in modo tale che sin dall'inizio dello svolgimento dell'incarico loro assegnato possano fornire un supporto attivo e consapevole all'interno dell'Ufficio per il processo, nel quale si occuperanno di materie e settori che avevano già approfondito durante il tirocinio e nel quale lavoreranno insieme con magistrati professionali con cui avevano collaborato già nel corso del tirocinio. Una soluzione organizzativa del genere potenzia la funzione del tirocinio anche in termini di investimento formativo, a beneficio sia della funzionalità dell'ufficio sia dello stesso aspirante magistrato onorario.

Anche per il tirocinio dei futuri v.p.o. sussistono le medesime esigenze: essi dovranno preferibilmente svolgere il tirocinio presso il settore ed il pubblico ministero ai quali saranno presumibilmente assegnati in caso di conferimento dell'incarico. E anche per il settore requirente ciò deve passare per una preventiva interlocuzione tra la Sezione autonoma ed il procuratore della Repubblica, il quale dovrà comunicare la relativa e futura collocazione degli stessi.

Nei Tribunali organizzati in sezione unica promiscua appare opportuno che vi sia un unico magistrato collaboratore, per il settore civile e per il settore penale. Un unico magistrato collaboratore deve essere altresì nominato per i vice procuratori onorari, stante l'omogeneità delle funzioni svolte in sede requirente. Invece, nei Tribunali organizzati con una pluralità di sezioni, appare opportuno lasciare alle sezioni autonome la valutazione sull'opportunità di nominare un unico magistrato collaboratore ovvero di nominarne due, l'uno destinato al tirocinio nel settore penale, l'altro al tirocinio in quello civile.

Particolarmente delicata e rilevante è l'attività di valutazione che deve essere compiuta al termine del tirocinio, da effettuarsi mediante una scansione procedimentale nella quale i singoli affidatari redigono, per ciascun magistrato onorario in tirocinio loro assegnato, una sintetica scheda valutativa, per trasmetterla poi al magistrato collaboratore. Quest'ultimo, sulla base di tali schede di valutazione ed assunta ogni opportuna informazione, redige apposito e motivato rapporto.

Anche la Struttura della formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma un rapporto per ciascun magistrato onorario.

La Sezione autonoma formula il parere sull'idoneità del magistrato onorario in tirocinio e, per ciascun ufficio, propone al Consiglio superiore della magistratura la graduatoria degli idonei per

il conferimento dell'incarico, formata sulla base della graduatoria di ammissione al tirocinio, in conformità con quanto previsto dall'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017, svolgendo anche gli adempimenti istruttori ritenuti necessari ai fini di una compiuta valutazione del tirocinio svolto.

Il Consiglio, infine, acquisita tale graduatoria provvede a designare i magistrati onorari idonei al conferimento dell'incarico in numero pari alle vacanze esistenti in ciascun ufficio, svolgendo anche gli adempimenti istruttori ritenuti necessari ai fini di una compiuta valutazione del tirocinio svolto.

Dal punto di vista operativo, è opportuno che, come indicato nell'art. 1, comma 4, del Regolamento, i tirocinanti siano forniti degli strumenti informatici necessari allo svolgimento del tirocinio e al successivo inserimento nell'Ufficio per il processo, per ciò che attiene sia all'utilizzo della Consolle sia all'utilizzo della banca dati di Italgire web. Tale risultato è nell'interesse sia degli ammessi al tirocinio sia degli uffici ed è anche per questo che i magistrati di riferimento per l'informatica di ciascun ufficio (Magrif) dovranno prestare agli ammessi al tirocinio il necessario supporto e la necessaria assistenza.

Inoltre, le sezioni autonome auspicabilmente possono organizzare, entro trenta giorni dall'inizio del tirocinio, un incontro con tutti gli ammessi al tirocinio nel distretto, nel corso del quale sono illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio, i compiti e le funzioni della sezione autonoma, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari, e quant'altro necessario per il proficuo svolgimento del tirocinio (art. 4, comma 9).

Conclusivamente, poi, è opportuno evidenziare che la partecipazione ai corsi di formazione, sia di carattere teorico sia di carattere pratico, è obbligatoria per gli ammessi al tirocinio (art. 6, comma 6).

## **REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO AI FINI DELLA NOMINA A GIUDICE ONORARIO DI PACE E A VICE PROCURATORE ONORARIO**

### **Art. 1 Il tirocinio**

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio superiore della magistratura e dalla Scuola superiore della magistratura, secondo le rispettive competenze e attribuzioni, così come determinate dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e l'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
2. Nel corso del tirocinio sono assicurate la formazione professionale teorica, pratica e deontologica degli aspiranti magistrati onorari e la verifica della loro idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie. La formazione è volta, oltre che all'apprendimento delle tematiche di maggiore rilievo del diritto processuale e sostanziale che i magistrati onorari dovranno successivamente applicare sia presso l'Ufficio per il processo sia nei diversi uffici giudiziari di destinazione finale, anche allo sviluppo delle capacità di risoluzione dei casi giudiziari, ad una cultura giudiziaria che comprenda gli elementi fondamentali del diritto dell'Unione europea e dell'ordinamento giudiziario, allo sviluppo di una adeguata professionalità nella programmazione e organizzazione del lavoro giudiziario nonché ad un corretto uso del processo telematico.
3. Il processo di formazione iniziale degli aspiranti magistrati onorari è altresì orientato all'affinamento delle necessarie doti di impegno, correttezza, equilibrio, indipendenza e imparzialità, nonché dell'attitudine all'aggiornamento permanente della propria preparazione professionale e alla maturazione di un atteggiamento corretto e proficuo nei rapporti con i cittadini, i mezzi di comunicazione, i magistrati professionali, i colleghi magistrati onorari, gli avvocati, la polizia giudiziaria e il personale amministrativo.
4. Gli uffici giudiziari, con l'ausilio dei rispettivi magistrati di riferimento per l'informatica, possono attivare gli account con modalità assistente, necessari per l'accesso degli ammessi al tirocinio alla

Consolle del magistrato affidatario, e forniscono altresì a ciascun ammesso al tirocinio l'opportuna assistenza per garantire loro il temporaneo accesso gratuito alla banca dati di Italgire web.

## **Art. 2 Organi del tirocinio**

1. Il tirocinio è organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito indicato come “Consiglio”), dalla Sezione Autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario (di seguito indicata come “Sezione autonoma”), dalla Scuola Superiore della Magistratura (di seguito indicata come “Scuola”) e dalla Struttura per la formazione decentrata (di seguito indicata come “Formazione decentrata”), secondo le rispettive competenze e attribuzioni, così come determinate dal titolo II del decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, e successive modificazioni e integrazioni, e dall'art. 7 del decreto legislativo n. 116 del 13 luglio 2017.

## **Art. 3 Sede e durata del tirocinio**

1. Il tirocinio per il conferimento dell'incarico di magistrato onorario ha la durata di sei mesi e viene svolto:

- a) per i giudici onorari di pace, nel Tribunale ordinario nel cui circondario ha sede l'ufficio del giudice di pace in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio;
- b) per i vice procuratori onorari, nella Procura della Repubblica presso la quale è istituito l'ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica in relazione al quale è stata disposta l'ammissione al tirocinio.

2. Il Consiglio delibera l'ammissione al tirocinio degli aspiranti magistrati onorari, nei termini previsti dall'art. 6, comma 7, del decreto legislativo n. 116 del 30 luglio 2017. Di regola la data di inizio del tirocinio non può essere fissata nel periodo corrente dal 1° luglio al 15 settembre. Tutti gli ammessi al tirocinio all'interno del medesimo distretto e sulla base del medesimo bando di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 116/2017 devono, di regola, cominciare contestualmente lo svolgimento del tirocinio.

3. La delibera di cui al comma 2 viene comunicata alla Sezione autonoma competente per distretto, la quale organizza e coordina il tirocinio svolto presso gli uffici giudiziari e fissa la data di inizio del tirocinio.

## **Art. 4 Le competenze organizzative della Sezione autonoma del Consiglio giudiziario, dei magistrati collaboratori e dei magistrati affidatari**

1. La Sezione autonoma del Consiglio giudiziario:

- a) organizza e coordina il tirocinio;
- b) nomina i magistrati collaboratori;
- c) formula un parere, all'esito del tirocinio, sull'idoneità di ciascun ammesso al tirocinio;
- d) propone al CSM la graduatoria degli idonei.

2. La Sezione autonoma provvede tempestivamente alla nomina dei magistrati collaboratori e li sceglie tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di preparazione teorica e pratica, all'elevato prestigio professionale nonché alle attitudini comunicative e didattiche e alle capacità organizzative. Preferibilmente sono designati magistrati in possesso almeno della prima valutazione di professionalità. Prima della designazione viene svolto, su indicazione della

Sezione autonoma ed a cura del dirigente dell'ufficio dove si svolgerà il tirocinio, apposito interpello per l'acquisizione delle dichiarazioni di disponibilità. In assenza di dichiarazioni di disponibilità la Sezione autonoma provvede d'ufficio.

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici giudiziari ed è ivi coordinato e diretto dal magistrato collaboratore.

4. Nelle Procure della Repubblica e nei Tribunali organizzati in sezione unica promiscua, è nominato un magistrato collaboratore per ciascun gruppo di magistrati onorari in tirocinio, composto di regola da non più di sei magistrati onorari. Nei Tribunali organizzati in più di una sezione la Sezione autonoma ha facoltà di designare un unico magistrato collaboratore ovvero due magistrati collaboratori per gruppo di magistrati onorari in tirocinio: uno per le funzioni civili e uno per le funzioni penali.

5. I magistrati collaboratori predispongono, per ciascun magistrato onorario, il programma di tirocinio, indicando altresì i magistrati affidatari, e lo sottopongono alla Sezione Autonoma per l'approvazione, verificando poi, attraverso il continuo contatto con i magistrati onorari in tirocinio e con i magistrati affidatari, l'efficacia e la validità del tirocinio in corso di svolgimento, provvedendo a rilevare e ad emendare le eventuali criticità.

6. I magistrati affidatari sono designati dai magistrati collaboratori, i quali li scelgono, in coerenza con l'indicazione di cui all'art. 5, comma 2, e previa acquisizione, anche per le vie brevi, della relativa dichiarazione di disponibilità, tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di preparazione teorica e pratica, all'elevato prestigio professionale nonché alle attitudini comunicative e didattiche. I magistrati affidatari sono scelti preferibilmente tra coloro che sono in possesso almeno della prima valutazione di professionalità. La Sezione autonoma approva la designazione svolta, salvo non muova rilievi, ai quali i magistrati collaboratori sono tenuti ad attenersi. In mancanza di magistrati affidatari disponibili, la Sezione autonoma, su proposta del magistrato collaboratore, provvede alla designazione d'ufficio.

7. A ciascun magistrato affidatario non possono essere assegnati contemporaneamente più di tre magistrati onorari in tirocinio.

8. La partecipazione ai compiti di formazione professionale dei magistrati onorari in tirocinio costituisce un dovere d'ufficio per i magistrati professionali.

9. Le sezioni autonome hanno facoltà di organizzare, entro trenta giorni dall'inizio del tirocinio, un incontro con tutti gli ammessi al tirocinio nel distretto, nel corso del quale sono illustrate le fasi e le modalità di svolgimento del tirocinio, i compiti e le funzioni della sezione autonoma, dei magistrati collaboratori, dei magistrati affidatari, e quant'altro necessario per il proficuo svolgimento del tirocinio.

## **Art. 5**

### **Il tirocinio da svolgere presso gli uffici giudiziari**

1. Il tirocinio consiste anzitutto nell'attività svolta presso gli uffici giudiziari. Il relativo programma è predisposto dalla Sezione Autonoma, sulla base delle indicazioni di seguito indicate.

2. Nell'individuazione del programma di tirocinio la Sezione autonoma, previa interlocuzione con il presidente del Tribunale, destina ciascun ammesso al tirocinio nel settore, nella sezione e presso il giudice o uno dei giudici ai quali sarà presumibilmente assegnato in caso di conferimento dell'incarico. Per gli ammessi al tirocinio che, in caso di conferimento dell'incarico, svolgeranno funzioni civili, i due terzi del tirocinio sono svolti nel settore civile; per gli ammessi al tirocinio che, in caso di conferimento dell'incarico, svolgeranno funzioni penali i due terzi del tirocinio sono svolti nel settore penale.

3. Per gli ammessi al tirocinio come vice procuratori onorari, la Sezione autonoma, previa interlocuzione con il procuratore della Repubblica, destina ciascun tirocinante presso il settore ed il pubblico ministero, o uno dei pubblici ministeri, ai quali sarà presumibilmente assegnato in caso di conferimento dell'incarico.

4. Gli aspiranti giudici onorari di pace devono partecipare all'attività giurisdizionale svolta dal magistrato affidatario al quale sono assegnati, preferibilmente coerente con quella che svolgeranno in caso di conferimento dell'incarico. Fanno parte delle attività da svolgere nella pratica giudiziaria la partecipazione alle camere di consiglio, la presenza alle udienze, la redazione delle minute dei provvedimenti, l'utilizzo delle apparecchiature informatiche e la consultazione delle banche dati e dei codici commentati necessari per le ricerche giurisprudenziali nonché, alla presenza necessaria del magistrato affidatario, la conduzione delle testimonianze, dei liberi interrogatori, dei tentativi di conciliazione e di altre prove orali;

5. Gli aspiranti vice procuratori onorari devono partecipare all'attività giurisdizionale svolta dal pubblico ministero al quale sono assegnati, preferibilmente coerente con quella che svolgeranno in caso di conferimento dell'incarico. Fanno parte delle attività da svolgere nella pratica giudiziaria la redazione delle minute dei provvedimenti, l'utilizzo delle apparecchiature informatiche e la consultazione delle banche dati e dei codici commentati necessari per le ricerche giurisprudenziali nonché, alla presenza necessaria del magistrato affidatario, la partecipazione alle udienze dibattimentali dinanzi al Tribunale in composizione monocratica o all'Ufficio del giudice di pace e le attività investigative, tra le quali rientrano anche l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali ai sensi dell'art. 362 c.p.p. e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagine.

## **Art. 6**

### **I corsi teorico - pratici**

1. Il tirocinio si articola altresì nella frequenza di corsi di formazione di taglio teorico e di taglio pratico, di durata non inferiore a 30 ore, di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 116/2017. Tali corsi sono coordinati dai magistrati professionali tutori.

2. I magistrati professionali tutori sono designati dalla formazione decentrata di ciascun distretto di Corte d'appello, per ciascun bando di concorso di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 116/2017 ed in numero adeguato rispetto al numero dei tirocinanti operanti nel distretto, Essi vengono scelti, preferibilmente tra coloro che sono in possesso almeno della prima valutazione di professionalità, e previa acquisizione, anche per le vie brevi, della relativa dichiarazione di disponibilità, tra i magistrati dotati di adeguata esperienza, con riferimento alle doti di preparazione giuridica, all'elevato prestigio professionale nonché alle attitudini ed alle esperienze comunicative e didattiche. In mancanza di magistrati professionali tutori disponibili, la Sezione autonoma, su proposta della struttura della formazione decentrata, provvede alla designazione d'ufficio.

3. La sessione teorica degli ammessi al tirocinio come giudici onorari di pace deve comprendere attività formativa di ordinamento giudiziario, di diritto e procedura civile e di diritto e procedura penale, nonché di ulteriori materie eventualmente individuate dalla Scuola, direttamente o sulla base di delega alla Formazione decentrata. La sessione teorica degli ammessi al tirocinio come vice procuratori onorari deve comprendere attività formativa di ordinamento giudiziario e di diritto e procedura penale ed ulteriori materie eventualmente individuate dalla Scuola, direttamente o sulla base di delega alla Formazione decentrata. Le modalità di svolgimento dei corsi sono stabilite dai magistrati professionali tutori, anche sulla base di eventuali criteri direttivi stabiliti dalla Scuola, direttamente o sulla base di delega alla Formazione decentrata.

4. La sessione pratica si articola mediante esercitazioni pratiche, test o compilazione di modelli di atti giudiziari, concretamente predisposti dalla Scuola, in sede centrale o decentrata, ovvero, in mancanza, dai magistrati professionali tutori. I magistrati professionali tutori provvedono personalmente alla correzione degli elaborati scritti redatti da ciascun tirocinante.

5. La Scuola della magistratura, sia per la sessione teorica sia per la sessione pratica, può stabilire, ove necessario per le esigenze particolari della formazione decentrata di un determinato distretto, che una parte delle attività formative sia svolta presso la sede centrale di Scandicci ovvero in comune tra più strutture decentrate di formazione, con cooperazione tra le stesse ed i rispettivi magistrati professionali tutori. In tali casi la Scuola della magistratura provvede al rimborso delle



spese di viaggio e di eventuale alloggio dei tirocinanti, dei magistrati professionali tutori e del personale amministrativo di supporto, regolandone la relativa partecipazione.

6. La partecipazione ai corsi di formazione, sia di carattere teorico sia di carattere pratico, è obbligatoria per gli ammessi al tirocinio.

#### **Art. 7**

#### **La valutazione del tirocinio svolto**

1. Al termine del periodo di affidamento, i singoli affidatari redigono, per ciascun magistrato onorario in tirocinio loro assegnato, una scheda valutativa sintetica e la trasmettono al magistrato collaboratore.

2. Il magistrato collaboratore, acquisite le schede valutative trasmesse dai magistrati affidatari ed assunta ogni opportuna informazione, redige apposito e motivato rapporto.

3. Terminati i corsi, la Formazione decentrata, sulla base delle relazioni dei magistrati tutori e dell'allegata documentazione comprovante l'esito dei test, delle esercitazioni e delle altre attività pratiche svolte, redige e trasmette alla sezione autonoma un rapporto per ciascun magistrato onorario.

4. La sezione autonoma provvede agli adempimenti di cui all'art. 7, comma 7, del decreto legislativo n. 116/2017. A tal fine la Sezione autonoma può svolgere gli adempimenti istruttori ritenuti necessari ai fini di una compiuta valutazione del tirocinio svolto.

5. Il Consiglio provvede quindi agli adempimenti di cui all'art. 7, comma 8, del decreto legislativo n. 116/2017. A tal fine il Consiglio può svolgere gli adempimenti istruttori ritenuti necessari ai fini di una compiuta valutazione del tirocinio svolto.